

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

COPIA

DELIBERAZIONE N. 51

X	Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari in elenco.
	Trasmessa alla Prefettura di Verbania in data

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DELL'ENTE PER GLI ANNI 2020/2021/2022.

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **VENTUNO** del mese di **OTTOBRE** alle ore **18:30** in un'ampia sala presso la sede Comunale, in cui sono garantite le distanze previste dai protocolli ministeriali in tema di emergenza Covid-19 unitamente all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale prescritti.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

				Presente	Assente
1	-	BALASSI	Monica - Sindaco	X	
2	-	BONZANI	Giacomo - Vice Sindaco	X	
3	-	RAMONI	Ivan - Assessore	X	
Totale				3	0

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Salina Antonella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Balassi Monica – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che:
 - il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n° 267/2000 e dal D.Lgs. n° 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale competenze specifiche in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
 - l'art. 91, comma 1 del sopra citato D.Lgs. n° 267/2000 stabilisce quanto segue: "gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
 - con apposito atto n. 13 del 06/02/2020 è stato approvato il piano del fabbisogno del personale anni 2020/2022, modificato successivamente con atto di giunta comunale n. 57 del 18/06/2020;
- Dato atto che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenutasi in data 11/12/2019, era stata sancita l'intesa sullo schema di decreto attuativo della disciplina in materia di assunzioni e trattamento economico accessorio, introdotta dall'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto crescita);
- Ricordato che, in considerazione di una serie di problemi applicativi delle nuove regole, si è reso necessario un ulteriore passaggio in sede di Conferenza Unificata in data 30/1/2020 dove è stato deciso di posticipare la data di decorrenza del D.M. al 20 aprile 2020;
- Puntualizzato che l'ANCI ha fornito nel frattempo le seguenti informazioni:
 - a) nelle more della decorrenza del D.M. attuativo conserva piena vigenza la disciplina delle assunzioni contenuta nell'art. 3 comma 5 del DL n. 90/2014, di conseguenza i comuni possono dare attuazione ai piani triennali delle assunzioni di personale attualmente approvate o in via di aggiornamento;
 - b) saranno in ogni caso salvaguardate e potranno essere portate a conclusione anche successivamente all'entrata in vigore dell'emanando D.M. tutte le assunzioni di personale le cui procedure di reclutamento siano avviate prima del 20 aprile;
 - c) devono considerarsi avviate le procedure di reclutamento rispetto alle quali siano state effettuate le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 in data anteriore al 20 aprile 2020;
- Puntualizzato che l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in Legge 58/2019 ha trovato applicazione con il DPCM 17/3/2020 pubblicato sulla G.U. n.108 del 27.04.2020;
- Evidenziato che le disposizioni dettate dall'articolo 33, comma 2, del suddetto Decreto Legge 34/2019 non prevedono alcuna fase transitoria;
- Ricordato che secondo alcuni operatori ed interpreti la programmazione delle assunzioni effettuata prima dell'entrata in vigore del Decreto 17 marzo 2020 fonderebbe la possibilità di attivare i concorsi programmati;
- Evidenziato che i magistrati contabili della Lombardia con deliberazione n. 74/2020 pubblicata sul sito della Sezione regionale di controllo il 29 maggio, hanno precisato che le assunzioni programmate dopo il 20 aprile sono sottoposte alla nuova disciplina dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019;
- Puntualizzato che secondo il parere dei giudici contabili della Lombardia i piani triennali del fabbisogno di personale sono atti programmatici, dunque preliminari, pertanto essendo distinti dalle procedure assunzionali non determinano i criteri di quantificazione della spesa sottoposta al principio della normativa vigente al momento della procedura di reclutamento;
- Dato atto che per la sezione della Lombardia in assenza di una disciplina transitoria alle procedure assunzionali successive al 20 aprile dovrà essere applicata la nuova normativa di cui all'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 indipendentemente dalla precedente adozione del piano triennale del

fabbisogno del personale, che si configura come strumento flessibile alla normativa vigente al momento della procedura di reclutamento in materia di spesa del personale;

- Dato atto che alla luce di ciò appare opportuna una nuova approvazione/conferma del programma del fabbisogno del personale anni 2020/2022;
- Richiamati:
 - il D.L.n.4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto che le Regioni e gli Enti Locali possano computare, ai fini della determinazione delle proprie capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni per quiescenza che producono il relativo turn-over;
 - la Legge 28 marzo 2019, n. 26 ha modificato il comma 5 dell'art. 3, D.L. n. 90/2014 e ai fini del computo dei resti assunzionali non utilizzati, ha permesso di effettuare il calcolo sui cinque anni precedenti e non più solo nel triennio precedente. In altri termini, a partire dall'anno 2019 gli Enti Locali potranno utilizzare le capacità assunzionali del 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014, non spese in questi anni, e riferite alle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente alle medesime;
- Richiamato il D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ed in particolare l'art. 33 nella parte in cui introduce una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni, attraverso il superamento delle regole del turn-over, e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale da stabilirsi con successivo Decreto presidenziale;
- Sottolineato che la nuova disciplina abbandona la determinazione della possibilità di spesa per assunzioni a tempo indeterminato fondata sul costo delle cessazioni dell'anno precedente per abbracciare invece la sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti;
- Vista la tabella 1 del DPCM 17.03.2020 che indica i valori di soglia di virtuosità per fascia demografica;
- Puntualizzato che la fascia per i Comuni da 0 a 1.000 abitanti, ove rientra questo Ente, tale valore soglia è fissato al 29,5%;
- Atteso che l'art. 5 comma 2 del DPCM citato consente per il periodo 2020-2024 la possibilità di utilizzare i resti delle facoltà assunzionali residue secondo il precedente sistema, fermo restando il rispetto del limite di virtuosità dato dal parametro di rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 25 ottobre 2019, a mezzo della quale si approvava la rilevazione annuale del personale in eccedenza e la programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/06/2020, con cui si è proceduto ad approvare il rendiconto per l'anno 2019;
- Visto l'allegato (A) calcolo delle spese di personale effettuato ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 dal quale emerge la percentuale del 26,96 (quindi inferiore alla soglia del 29,5%) e l'ammontare degli incrementi annuali massimi per assunzioni di personale a tempo indeterminato rispetto alla spesa di personale registrata nel 2018;
- Dato atto che può pertanto essere confermato l'intero piano assunzionale a suo tempo approvato;
- Considerato che l'ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, per il sopravvenire di nuove esigenze tale da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali modifiche normative;

- Dato atto che il presente atto è soggetto al parere dei Revisori dei Conti ed acquisito il medesimo come da nota del 20 ottobre 2020 recepita al prot. 3420 del 21 ottobre 2020;
- Visto che sono stati acquisiti il parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale ed in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di approvare il calcolo delle spese di personale effettuato ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 dal quale emerge la percentuale di incidenza del 26,96 quindi inferiore alla soglia del 29,5% per assunzioni di personale a tempo indeterminato rispetto alla spesa di personale registrata nel 2018 (allegato A);
2. Di confermare il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 (allegato B), per le motivazioni ivi riportate, la cui spesa complessiva rientra nei parametri previsti dal DPCM 17 marzo 2020, procedendo all'assunzione per il 2020 di un istruttore amministrativo cat. C1 in regime di part-time al 50% - 18 ore settimanali;
3. Di dare atto che le assunzioni a tempo indeterminato dovranno essere attuate tenendo conto della normativa vigente in materia;
4. Di dare mandato al Segretario Comunale di adottare gli ulteriori provvedimenti connessi e conseguenti all'attuazione degli indirizzi contenuti nel presente atto alla luce delle vigenti disposizioni in materia;
5. Di riservarsi la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è oggetto di comunicazione alle Organizzazioni Sindacali;
7. Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni sul sito istituzionale dell'Ente;
8. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni del personale alla Ragioneria generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste dalla Circolare RGS n. 18/2018;
9. Con distinta votazione espressa per alzata di mano la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Balassi Monica

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 7 novembre 2020, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

N. 520 Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villette lì, 7 novembre 2020

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 comma 3° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo per legittimità, è divenuta esecutiva il 26 agosto 2020:

- Per decorrenza dei termini, essendo stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Villette lì, 21 ottobre 2020

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villette lì, 21 ottobre 2020

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villette lì, 21 ottobre 2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Azzari dr. Fabio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Villette lì, 7 novembre 2020

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella
Firmato in originale agli atti

Calcolo delle entrate correnti				
Entrate correnti	2017	2018	2019	Media del triennio
Titolo 1	€ 160.018,21	€ 161.042,20	€ 163.030,66	€ 161.363,69
Titolo 2	€ 34.966,96	€ 33.981,25	€ 29.087,54	€ 32.678,58
Titolo 3	€ 71.321,48	€ 72.767,81	€ 78.150,26	€ 74.079,85
Totale entrate correnti	€ 266.306,65	€ 267.791,26	€ 270.268,46	€ 268.122,12
FCDE iniziale			€ 3.350,00	
Entrate correnti nette				€ 264.772,12
Spesa del personale				
Spesa del personale 2019				€ 71.381,59
Incidenza spesa del personale/entrate correnti				
Incidenza spesa del personale/entrate correnti				26,96%
Fascia demografica dell'ente - Valori soglia percentuali				
Fascia demografica			Valore soglia	Soglia di rientro
Comuni con meno di 1.000 abitanti			29,50%	33,50%
Esito del test di verifica				
SPESA DEL PERSONALE DA INCREMENTARE				SI
SPESA DEL PERSONALE DA RIDURRE				NO
Spesa massima del personale teorica				
Spesa massima del personale teorica calcolata sulla fascia demografica dell'ente				€ 78.107,78
Incremento massimo (+) oppure decremento massimo (-) rispetto alla spesa 2019				€ 6.726,19

Calcolo incrementi della spesa 2020 - 2025						
Spesa del personale 2019						€ 71.381,59
Fascia demografica dell'ente						
Comuni con meno di 1.000 abitanti						
Calcolo incrementi annuali massimi rispetto alla spesa 2018						
Periodi	Anno	% incremento	Incremento totale	Incremento dell'anno	Resti assunzionali 2015 - 2019	Incremento spesa annuale con resti
Periodo transitorio	2020	23,0%	€ 16.417,77	€ 16.417,77		€ 16.417,77
	2021	29,0%	€ 20.700,66	€ 4.282,90		€ 4.282,90
	2022	33,0%	€ 23.555,92	€ 2.855,26		€ 2.855,26
	2023	34,0%	€ 24.269,74	€ 713,82		€ 713,82
	2024	35,0%	€ 24.983,56	€ 713,82		€ 713,82
Totale per verifica				€ 24.983,56		

FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2020

N.	Profilo professionale	Cat.	Spesa annua (emolumenti, oneri riflessi ed IRAP)	Modalità copertura posto	Anno
1	Istruttore amministrativo – 18 ore settimanali	C1	15.876,25	Concorso pubblico	2020

FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2021

N.	Profilo professionale	Cat.	Spesa annua	Modalità copertura posto	Anno
=	=	=	=	=	=

FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2022

N.	Profilo professionale	Cat.	Spesa annua	Modalità copertura posto	Anno
=	=	=	=	=	=